

Avv. Guido Martinelli  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 31/08/2015

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **Circolare 23/A**

### **Oggetto: Lavoro Accessorio**

Il D.Lgs. n.81/15 ha sostituito la disciplina del lavoro accessorio per consentirne il ricorso in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati e l'Inps, con la circolare n.149/15, ha fornito le prime indicazioni.

Le principali novità riguardano il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire, la possibilità di remunerazione con i *voucher* dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito, l'obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente, la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei *voucher* da parte di committenti imprenditori o professionisti.

### **Limiti alle prestazioni**

Il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire è stato innalzato da € 5.000,00 a € 7.000,00 (lordo € 9.333,00 rivalutabili annualmente) con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Resta invariato il limite di € 2.000,00 per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore (intendendosi come tale anche una associazione che svolge attività commerciale e tutte le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche)che, per il meccanismo di rivalutazione, per il 2015 è pari a 2.020,00 euro (lordo € 2.693,00).

È inoltre stata resa strutturale la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000,00 (lordo € 4.000,00) di compenso per anno civile, da rivalutarsi annualmente. Per l'anno in corso tale valore comprende anche le prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio al 24 giugno 2015.

### **Modalità di acquisto**

I committenti (imprenditori, quindi associazioni con partita iva) hanno ora l'obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, solo attraverso: la procedura telematica Inps (*c.d. voucher telematico*) le cui modalità sono descritte nell'allegato 1 alla circolare; tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps-Fit e tramite servizio *internet banking* Intesa Sanpaolo; Banche Popolari abilitate.

Tutte le altre associazioni che svolgono solo attività istituzionale, possono, invece, continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

### **Misura del voucher**

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che ne fisserà il valore e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in € 10,00.

### **Comunicazione telematica della prestazione**

È previsto l'obbligo di comunicare alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi *sms* o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, ma il Ministero del Lavoro, con nota n.3337/15, ha già chiarito che, nelle more dell'attivazione delle procedure telematiche, la comunicazione è da effettuarsi secondo le procedure già in uso.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli  
